

FOGLIO INFORMATIVO

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TASSO INDICIZZATO (K6/K9)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA RAIFFEISEN DI LASA SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale ed amministrativa: Via Venosta 48 - 39023 - Lasa
Tel: 0473/ 626666
PEC: pec08117@raiffeisen-legalmail.it
E-mail: rk.laas@raiffeisen.it
Sito Internet: www.raiffeisen.it/laas

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 4614.4.0
aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96
Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito in conto corrente è il contratto con il quale la Banca tiene a disposizione del Cliente, per un determinato periodo o a tempo indeterminato, una determinata somma di denaro. Il Cliente ha quindi la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Il Cliente può utilizzare il fido anche in più volte e con successivi versamenti sul conto può ripristinare la disponibilità.

Il rischio principale dell'operazione è costituito dalla facoltà attribuita alla Banca, di modificare unilateralmente il tasso e gli altri prezzi in presenza di determinati presupposti. Se il tasso invece è collegato all'andamento di un determinato parametro, lo sviluppo del tasso non è ovviamente prevedibile.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Ipotesi	TAEG
Esempio 1: Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi Accordato: 1.500,00 euro Durata: 3 mesi Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata Calcolo degli interessi: annuale	13,098
Esempio 2: Contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi Accordato: 1.500,00 euro Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata Calcolo degli interessi: annuale	12,620%

Gli esempi del TAEG sono stati calcolati in base alle ipotesi di accordato e durata sopra indicate e in base alle condizioni economiche indicate. Gli esempi hanno valore orientativo.

Per le aperture di credito in conto corrente a tasso variabile (indicizzato) il TAEG ha un valore meramente indicativo.

È possibile effettuare un calcolo personalizzato dei costi sul sito [<http://www.raiffeisen.it/it/lasa/rgo-mp/privati/calcolatori/calcolatore-taeg.html>].

VOCI DI COSTO

Tasso debitore

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	“Euribor 3 mesi/360 giorni – media del mese precedente il trimestre” arrotondato in eccedenza al prossimo 0,25 di punto, + 8,00 punti percentuali (spread) La misura degli interessi convenuti non potrà essere superiore al limite fissato ai sensi della Legge n. 108/1996 e della relativa normativa di attuazione.
Tasso d'interesse di riferimento	“Euribor 3 mesi/360 giorni – media del mese precedente il trimestre” Vedasi link: Tassi d'interesse di riferimento "Euribor (360 giorni) Se non è previsto un tasso minimo e se il parametro di indicizzazione (tasso di riferimento) scende ad un valore inferiore allo zero, lo spread convenuto trova applicazione come tasso di interesse (0,00 per cento + spread, fatto salvo l'accordo relativo all'arrotondamento.
periodicità dell'adeguamento al tasso d'interesse di riferimento	trimestrale
misura minima del tasso debitore	6,00 per cento
tasso debitore annuo nominale per sconfinamenti e di mora	3,00 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora

Spese e commissioni

commissione onnicomprensiva	0,50 per cento per trimestre sull'importo medio del fido. La commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata del fido, viene applicata oltre agli interessi debitori sopra specificati.
commissione di istruttoria veloce	• euro 15,00 per consumatori • euro 15,00 per soggetti diversi dai consumatori La commissione di istruttoria veloce viene applicata oltre agli interessi debitori sopra specificati. La commissione è dovuta esclusivamente entro il limite fissato dalla legge sull'usura n. 108/1996 e relative norme attuative. I casi in cui è applicata la commissione di istruttoria veloce sono i seguenti: - di principio per ogni sconfinamento sul conto del cliente, che deriva dalla esecuzione di ordini, disposizioni e addebiti di qualsiasi tipo (resta fermo che essa non è dovuta alla ricorrenza delle esenzioni previste dalla vigente normativa) - una volta al giorno, solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei seguenti casi: 1) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: a) l'ammontare complessivo degli utilizzi extrafido -anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a euro 500,00. b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. 2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. 3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito
imposta di bollo per garanzie prestate	nella misura prevista dalla legge
spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza su	euro 0,00

supporto cartaceo per garanzie prestate	
spese per comunicazione via e-mail/IB di cui alle norme sulla trasparenza per garanzie prestate	euro 0,00
spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza art. 118 su supporto cartaceo per garanzie prestate	euro 0,00
spese per comunicazione via e-mail/IB di cui alle norme sulla trasparenza art. 118 per garanzie prestate	euro 0,00
spese di spedizione	porto attuale
modificazione garanzie rilasciate	euro 300,00
modificazione società/trascrizione a cliente	euro 300,00
lettera di sollecito	euro 15,00

Imposte

imposta sostitutiva (D.P.R. 29.9.1973, n. 601, art. 15 e ss)	Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma accordata in caso di finanziamento a medio lungo termine.
Imposta di bollo per garanzie prestate	Nella misura prevista della legge

Altre spese

Per le valute e le spese accessorie quali le spese di tenuta e chiusura del conto, le spese postali, telegrafiche e di bollo e simili si rinvia alle condizioni contenute nel contratto di conto corrente.

Conteggio di interessi

Gli interessi debitori vengono conteggiati il 31.12. di ciascun anno nonché all'estinzione del rapporto. Gli interessi debitori maturati divengono esigibili il 01.03. dell'anno successivo a quello in cui sono conteggiati; all'estinzione del rapporto sono immediatamente esigibili.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale [e sul sito internet della banca (www.raiffeisen.it)].

Se a causa di un particolare presupposto che il Cliente soddisfa trovano applicazione condizioni economiche speciali, le stesse saranno applicate fino a quando il predetto presupposto sia soddisfatto. Se invece il presupposto viene meno, le condizioni economiche potranno modificarsi come contrattualmente stabilito.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente, pagando quanto dovuto, può in qualsiasi momento recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. La banca può in qualsiasi momento recedere dal contratto con effetto immediato, se il cliente non è un consumatore. Se il cliente è un consumatore la banca può invece recedere dal contratto con effetto immediato solo, se sussiste un giustificato motivo. Per il pagamento di quanto dovuto è comunque concesso un termine non inferiore a 15 giorni. Se il contratto è a tempo indeterminato la banca può comunque recedere dal contratto concluso con il consumatore anche se non sussiste un giustificato motivo. Deve però essere rispettato un termine di preavviso di almeno 60 giorni. Se il contratto è a medio lungo termine, il diritto di recesso spetta alla banca solamente decorsi almeno 18 mesi e un giorno.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto coincide con il pagamento degli importi dovuti.

Reclami

Il convenzionato può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica.

Ufficio Reclami della
Cassa Raiffeisen di Lasa Società Cooperativa
Direzione, Via Venosta 48, I-39023 Lasa – BZ
Fax: 0473 626680
E-mail: rk.laas@raiffeisen.it
PEC: pec08117@raiffeisen-legalmail.it

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni con lettera raccomandata.

Se il convenzionato non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- **Conciliatore Bancario Finanziario** per attivare, se sorge una controversia con la Banca, una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario con sede a Roma, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- **Ombudsman-Giuri Bancario** quando trattasi di reclami riguardanti bonifici transfrontalieri. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Fido	Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al Cliente di una commissione e degli interessi.
Imposta sostitutiva (D.P.R. 29.9.1973, n. 601, art. 15 e ss)	Imposta applicata in caso di finanziamenti a medio e lungo termine (durata di almeno 18 mesi ed un giorno) e che copre tutte le altre imposte eventualmente dovute (imposta ipotecaria e catastale, imposta di registro etc.). La percentuale varia a secondo dello scopo del finanziamento.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per le aperture di credito a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per le aperture di credito a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il Cliente può utilizzare.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica in percentuale il costo totale del finanziamento ed è calcolato in base alle indicazioni della Banca d'Italia. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento o in caso di utilizzo oltre il fido.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.